



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 26 del 10/07/2023

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "TASSA SUI RIFIUTI"
(TARI) - MODIFICHE**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **10** del mese di **Luglio** alle ore **19:40**, nella Sede Comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

Presiede Il Sindaco Dott. Gabriele Toti

Dei componenti il Consiglio Comunale:

1	TOTI GABRIELE	SINDACO
2	GROSSI FEDERICO	Consigliere
3	SCADUTO GIOSAFAT	Consigliere
4	BONCIOLINI CHIARA	Consigliere
5	DURANTI ILARIA	Consigliere
6	ARINGHIERI MONICA	Consigliere
7	BOCCIARDI ALBO	Consigliere
8	BANCHINI DAVIDE	Consigliere
9	BOLDRINI DAVID	Consigliere
10	FATTICCIONI ROSSANO	Consigliere
11	GAMBINI DARIA	Consigliere
12	FANTOZZI LAURA	Consigliere
13	COLOMBINI ALBA	Consigliere
14	GHIRIBELLI MONICA	Consigliere
15	SGUEO NICOLA	Consigliere
16	ROSSI AURORA	Consigliere
17	TRASSINELLI LUCA	Consigliere

PRESENTE	ASSENTE
P	
P	
P	
	AG
P	
	AG
P	
	A
P	
P	
P	
	AG
	A
P	
P	
P	
	A

TOTALE

11	6
-----------	----------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **Adriana Viale** incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla Tassa Rifiuti (TARI) e successive modifiche e integrazioni;

Vista in particolare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2023 con la quale è stata approvata l'ultima modifica al Regolamento relativo alla Tassa Rifiuti (TARI);

Preso atto che l'amministrazione ritiene opportuno procedere:

- all'aggiornamento del testo del Regolamento con l'ampliamento delle categorie dei soggetti ammessi all'agevolazione prevista per la cura delle aree verdi;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

comma 682 che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nel l'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tari ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, ivi comprese gli atti emanati dall'Arera;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023 è stato differito al 31 marzo 2023;

Preso atto che con la Legge n. 197/2022 il termine di cui al punto precedente è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023 è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;

Considerato che l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del Dl. n. 228/2021, il quale prevede che *"a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa*

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Visto lo schema di Regolamento con tutte le modifiche che si intendono approvare;

Dato atto che durante la discussione viene proposto un emendamento al Regolamento in parola relativamente all'art. 21, comma 5, lettera f) anziché "soggetti giuridici" da modificare con "operatori commerciali e artigianali";

Uditi gli interventi svoltisi sull'argomento, che in forma integrale verranno allegati alla deliberazione consiliare n. 21 di data odierna;

Vista pertanto la nuova formulazione dell'art. 21, comma 5, lettera f);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli UNANIMI, resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare l'emendamento proposto sull'art. 21, comma 5, lettera f) in "operatori commerciali e artigianali" anziché "soggetti giuridici";

Pertanto visto lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

Acquisto il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, allegato n. 3) alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Ghiribelli, Sgueo, Rossi) su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la variazione al Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), di cui all'art. 21 evidenziata in grassetto, nell'allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale (Allegato 1), così come emendato in sede di discussione nel presente Consiglio Comunale.

2. Di prendere atto del testo innovato del Regolamento della TARI, come da Allegato 2), che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Di dare atto che le variazioni al Regolamento approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2023.

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-

ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 8;

voti contrari nessuno;

astenuti n. 3 (Ghiribelli, Sgueo, Rossi);

su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi, rispettivamente, dell'art. 124, comma 1 e dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.

La trascrizione integrale di tutti gli interventi verrà allegata alla deliberazione consiliare n. 21 di data odierna.

La seduta termina alle ore 21.35

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Adriana Viale

Il Sindaco

Gabriele Toti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.